



COMUNE DI MASSA E COZZILE (Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 09.07.2025

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento	3
TITOLO II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	3
Art. 2 – Tipologia delle entrate comunali.....	3
Art. 3 – Soggetti Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie	3
Art. 4 – Forme di gestione.....	3
Art. 5 –Forme di riscossione.....	4
Art. 6 – Versamenti.....	4
Art. 7 - Rimborsi.....	5
Art. 8 – Compensazione dei debiti tributari	5
Art. 9 – Rateizzazione di somme	6
TITOLO III VERIFICHE E CONTROLLI.....	6
Art. 10 - Attività di verifica e di controllo	6
TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO.....	7
Art. 11 Attività di accertamento e rettifica.....	7
Art. 12 - Sanzioni e interessi	7
Art. 13 – Importi minimi per esonero procedure.....	8
TITOLO V - RISCOSSIONE COATTIVA.....	8
Art. 14- Riscossione coattiva.....	8
Art. 15 Recupero bonario	8
Art. 16 - Accertamento esecutivo tributario	8
Art. 17 – Accertamento esecutivo patrimoniale.....	9
Art. 18 - Soggetti e procedure di riscossione coattiva	9
Art. 19 – Interessi moratori.....	9
Art. 20 – Costi di elaborazione e notifica	10
Art. 21 - Dilazione pagamenti in caso di accertamento esecutivo	10
Art. 22 - Definizione e versamenti	11
Art. 23 Crediti inesigibili.....	11
Art. 24 – Sospensione del versamento.....	11
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 25 - Norme di rinvio.....	12
Art. 26 - Entrata in vigore.....	12

TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina le attività concernenti le entrate comunali tributarie e patrimoniali; indica le procedure e le modalità generali di gestione e riscossione, le attività successive di recupero delle entrate, anche coattivo, le competenze e le responsabilità, in conformità al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto Comunale e al regolamento di contabilità.
2. Il fine del presente regolamento è garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza.
3. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima delle singole entrate, si applicano le relative disposizioni di legge.

TITOLO II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 2 – Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il comune.

Art. 3 – Soggetti Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del Servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o mediante specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal Servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, l'attività di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Spettano al responsabile del Servizio cui l'entrata è affidata la riscossione coattiva, la compilazione dei ruoli e la sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale.
Sono altresì di competenza del responsabile del Servizio gli affidamenti in carico al soggetto legittimato alla riscossione degli accertamenti immediatamente esecutivi ex lege 160/2019.
4. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda la riscossione delle entrate, anche coattiva, ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate affidate sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata, così come disciplinato dai commi precedenti.

Art. 4 – Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5 del D.Lgs 446/1997 o da normative di riferimento per specifiche entrate.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità,

funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. In caso di affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.
4. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e dai regolamenti comunali per i funzionari del Comune preposti alla gestione delle entrate.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini.
6. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto definito nel contratto stesso.

Art. 5 –Forme di riscossione

1. Il pagamento delle entrate comunali, a seconda della tipologia, può essere effettuato mediante:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b) versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero sul conto corrente postale intestato al Servizio di Tesoreria;
 - c) versamento agli agenti contabili interni;
 - d) versamento ai Concessionari per la riscossione esclusivamente nei casi consentiti dalla legge;
 - e) versamento su conti correnti bancari presso gli sportelli degli istituti bancari convenzionati;
 - f) versamento attraverso forme alternative di pagamento quali l'uso del POS, pagamento online con carte di credito o simili, in base a convenzioni attivate e adeguatamente pubblicizzate;
 - g) disposizioni, giroconti, bonifici, accrediti ed altre modalità similari tramite istituti bancari, tipo MAV e RID, a favore della Tesoreria Comunale;
 - h) altre modalità di pagamento previste dalla legge, tra cui il modello unificato di pagamento per i versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera g), i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme sul conto corrente di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa tramite:
 - ingiunzione Fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili con le previsioni contenute della Legge 29/12/2019 n. 160, se svolta in proprio dall'Ente o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs 446/97;
 - avviso di accertamento ex art. 1 comma 792 Legge 160/2019 avvalendosi delle procedure per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - ruolo, con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 per il tramite del Concessionario Nazionale della Riscossione;
 - altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge.
4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice di procedura civile.

Art. 6 – Versamenti

1. Le scadenze di pagamento dei tributi locali e delle altre entrate comunali sono stabilite da norme statali o dagli specifici regolamenti. Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque prima della scadenza del termine di pagamento, è pubblicata sul sito dell'ente specifica informativa sui termini di pagamento dei tributi locali.
2. In caso di pagamenti per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.

3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 7 - Rimborsi

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta é disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro i termini assegnati, l'istanza sarà archiviata.
4. Non si procede al rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Alle procedure di rimborso dei tributi si applica comunque la disciplina prevista dal D.M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
7. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi al tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
8. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.
9. Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente/utente sia stato accertato in via definitiva il mancato pagamento di un'entrata comunale della stessa natura di quella oggetto della richiesta di rimborso.
10. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore o uguale ad euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).

Art. 8 – Compensazione dei debiti tributari

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune e soggetto passivo di una obbligazione tributaria.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.
3. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
4. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Art. 9 – Rateizzazione di somme

1. Entro il termine previsto per il pagamento dell'avviso di accertamento, il debitore di somme che rappresenti una temporanea e comprovata difficoltà finanziaria, può richiedere al comune la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile dell'entrata e tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a. ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;
 - b. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
 - c. per importi fino a euro 100,00 (cento/00) nessuna rateizzazione;
 - d. durata del piano rateale:
 - da Euro 101,00 a 6.000,00 : max 24 mesi
 - da Euro 6000,01 a 10.000,00: max 36 mesi
 - da Euro 10.000,01 a Euro 20.000,00: max 48 rate
 - da Euro 20.000,01 a Euro 50.000,00 :max 60 rate
 - Per importi superiori a Euro 50.000,00: max 72 rate
 - e. ammontare di ogni rata non inferiore ad euro 100,00 (cento/00);
 - f. applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento;
 - g. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.
2. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo il termine previsto per il pagamento dell'avviso di accertamento, per la dilazione di pagamento, il Comune, o il soggetto legittimato alla riscossione (dal momento in cui la riscossione delle somme richieste è affidata in carico allo stesso) applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 21 del presente Regolamento.
3. In casi di dubbia esigibilità o di importo superiore a 20.000,00 Euro è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

TITOLO III VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 10 - Attività di verifica e di controllo

1. Il funzionario responsabile dell'entrata provvede al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e in generale di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata, nei casi di incertezza dell'adempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo, o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti nei modi e nelle forme stabiliti dalle norme regolamentari di ciascuna entrata.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni in conformità a quanto stabilito dall'art. 52 comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/1997¹

¹ Art 52 comma 5 lett. b) DLgs.vo 446//1997 :qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per ciascuna entrata. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata.

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art. 11 Attività di accertamento e rettifica

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. Nei casi previsti dalla legge avviene con l'invio di un avviso di accertamento patrimoniale, avente il requisito di titolo esecutivo, secondo le disposizioni previste dalla legge n. 160/2019.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti di legge vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in particolare quanto previsto dalla legge n. 296/2006 e della legge n. 160/2019. L'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 1 comma 792 Legge n. 160/2019 costituisce titolo esecutivo secondo le previsioni ivi contenute.
3. Gli atti di cui ai commi precedenti devono essere notificati ai destinatari nei modi e nei termini previsti dalla legge. La notificazione può essere effettuata anche utilizzando la raccomandata postale con ricevuta di ritorno o tramite posta certificata PEC.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 12 - Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai D.Lgs. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 10 della L. 212/2000 non sono irrogate sanzioni tributarie né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
4. Gli interessi sulle somme dovute sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di due punti percentuali.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Art. 13 – Importi minimi per esonero procedure

1. Fatte salve diverse disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano i singoli tributi o le specifiche entrate in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il debito comprensivo di sanzioni e interessi sia inferiore a Euro 20,00;
2. Il comma precedente non si applica qualora si tratti di somme dovute per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo dell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO V - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 14- Riscossione coattiva

1. Il presente titolo disciplina le attività concernenti la gestione delle entrate comunali (sia tributarie che patrimoniali) nella fase successiva alle procedure di pagamento spontaneo, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero dei crediti comunali emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali (salvo quanto previsto al comma successivo e con la sola eccezione per le sanzioni del codice della strada, per la violazione dei regolamenti o altre sanzioni comminate ex lege 689/1981), è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento in conformità con quanto disciplinato dall'art. 1 commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamento a soggetti esterni, quali il Concessionario Nazionale Agenzia delle Entrate – Riscossione, che procede tramite ruolo esattoriale ai sensi del D.P.R. 602/73, o i soggetti di cui all'art. 52 co. 5 lett. b) Dlgs n. 446/1997.
4. L'affidamento della gestione della riscossione coattiva a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente o il contribuente.

Art. 15 Recupero bonario

1. Prima dell'affidamento al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale Responsabile del Servizio al quale l'entrata è stata affidata nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento e/o inviare atto di costituzione in mora, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

Art. 16 - Accertamento esecutivo tributario

2. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni), al pagamento degli importi indicati oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine

utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. Nei casi previsti dall'art. 6 bis comma 1 della L. n. 212/2000 e dal regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente l'avviso di accertamento è preceduto da un contraddittorio informato ed effettivo tramite la notifica, a pena di annullabilità, dello schema di atto.

Art. 17 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, al pagamento degli importi nello stesso indicati oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 18 - Soggetti e procedure di riscossione coattiva

1. I soggetti legittimati alla riscossione coattiva sono:
 - a. il Comune;
 - b. l'Agente nazionale della riscossione affidatario del servizio ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 193/2016 ss.mm.ii.;
 - c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
3. Nell'ipotesi di cui alla lett. a) del secondo comma, decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
4. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
5. In ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa non saranno attivate procedure esecutive e cautelari per somme inferiori a 30,00 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superano cumulativamente l'importo di cui sopra.

Art. 19 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli

oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato della misura percentuale annua di due punti.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono diventati esigibili.
3. Nel caso di affidamento della riscossione coattiva dell'entrata comunale all'Agente nazionale si applica quanto previsto dall'articolo 1 comma 792, lettera i) della legge 27 dicembre 2019 n. 160².

Art. 20 – Costi di elaborazione e notifica

1. Conformemente a quanto previsto dal comma 803 dell'art. 1 L. n. 160/2019, i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
 - a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300,00 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600,00 euro;
 - b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.
2. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per i compensi di notifica degli atti impositivi emessi a recupero delle entrate tributarie ed extra-tributarie evase o eluse, di irrogazione delle sanzioni tributarie e amministrative, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva nella misura di legge.
3. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente, nonché le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
4. Le spese di notifica ripetibili sono recuperate unitamente all'entrata o maggiore entrata dovuta, alle sanzioni e agli interessi.

Art. 21 - Dilazione pagamenti in caso di accertamento esecutivo

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, richieste con avviso di accertamento esecutivo emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, decorsi i termini per la proposizione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di temporanea difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - A. si definisce stato temporanea difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;
 - B. l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00€;
 - C. le rate non possono avere importo inferiore ad euro 100,00;
 - D. Articolazione delle rate mensili per **fasce di debito**:
 - ✓ da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - ✓ da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;

² Nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'[articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#), a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'[articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973](#), calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'[articolo 17, comma 2, lettere b\), c\) e d\), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#);

- ✓ da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - ✓ da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - ✓ oltre Euro 20.000,00 fino a Euro 50.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
 - ✓ oltre 50.000,00 Euro fino a ad un massimo di 72 rate mensili:
2. in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
 3. il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui al comma 1 lett. D e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
 4. in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 5. per importi superiori a 20.000,00 Euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
 6. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di due punti percentuali.

Art. 22 - Definizione e versamenti

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
2. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento "alla francese".
3. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resi necessari.
4. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate, dei relativi importi e scadenze.
5. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 23 Crediti inesigibili

1. Il funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale comunica almeno una volta all'anno in sede di riaccertamento dei residui al Servizio ragioneria del comune, l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili, sulla base anche delle rendicontazioni del soggetto affidatario della riscossione.

Art. 24 – Sospensione del versamento

Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.